



CONI
SCUOLA
DELLO SPORT

LIGURIA

Il punto sulla Riforma dello sport a due anni dal debutto

Dott. Maurizio Annitto

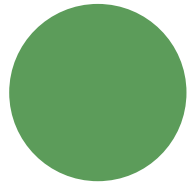
18 novembre 2025

“

La Riforma dello Sport

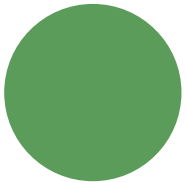


I Decreti della Riforma dello sport



- D.Lgs 36/2021 “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”;
- D.Lgs 37/2021 “Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo”;
- D.Lgs 38/2021 “Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”;
- D.Lgs 39/2021 “Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”;
- D.Lgs 40//2021 “Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”.

D.Lgs 36/2021 – Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo

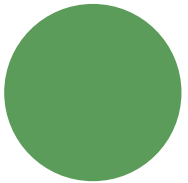


DEFINIZIONI

SPORT:

“Qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”

D.Lgs 36/2021 – Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo

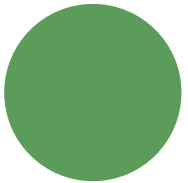


DEFINIZIONI

Art. 33 della Costituzione:

‘La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme’

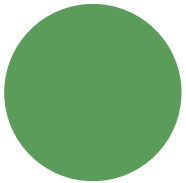
D.Lgs 36/2021 – Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo



PREMESSA

L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.

D.Lgs 36/2021 – Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo



OBIETTIVI (per la parte lavoro sportivo)

- *introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport;*
- *promuovere la pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;*
- *valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi.....;*
- *sostenere e tutelare il volontariato sportivo;*

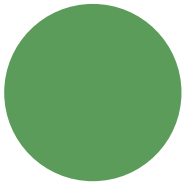
“

Titolo II: ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI

Capo I: associazioni e società
Sportive dilettantistiche



Associazioni e società sportive dilettantistiche



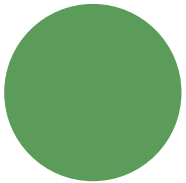
Forma giuridica – art. 6

Novità:

- Apertura agli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS

A questi enti le norme del decreto si applicano limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata (anche quelle del lavoro sportivo)

Associazioni e società sportive dilettantistiche

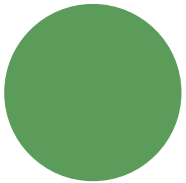


Atto costitutivo e statuto – art. 7

Vincoli:

- oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica
- Che è poi il perimetro in cui si potrà svolgere ed applicare il lavoro sportivo

Associazioni e società sportive dilettantistiche



Atto costitutivo e statuto – art. 7

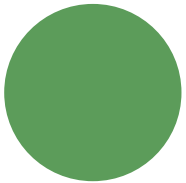
Vincoli:

- *l'assenza di fini di lucro*

Che va letto unitamente al comma 2 dell'art. 8 “è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.....”

- Richiamo all'art. 3 del D.lgs 112/2017 (Imprese sociali) per le ipotesi di distribuzione di utili
- Importante il riferimento a lavoratori e collaboratori

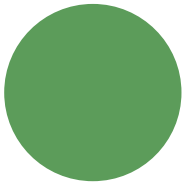
Associazioni e società sportive dilettantistiche



Art. 7 bis

“Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.”

Associazioni e società sportive dilettantistiche



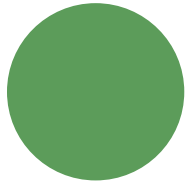
Art. 8

Assenza di fine di lucro:

“Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio”

“E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a socio associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”

Associazioni e società sportive dilettantistiche



Art. 8 «Assenza fine di lucro»

si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

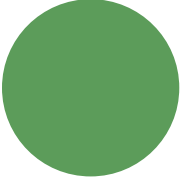
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali:

- non proporzionati all'attività svolta,
- alle responsabilità assunte
- alle specifiche competenze
- comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni



Associazioni e società sportive dilettantistiche

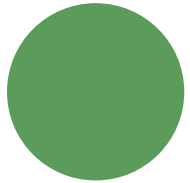
Art. 8 «Assenza fine di lucro»



si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

Associazioni e società sportive dilettantistiche



Art. 8 «Assenza fine di lucro»

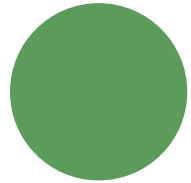
si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

.....

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

|

Associazioni e società sportive dilettantistiche

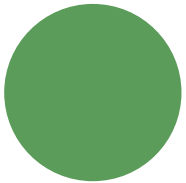


Art. 8 «Assenza fine di lucro»

si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

e) La cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualita', salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 2;

Associazioni e società sportive dilettantistiche



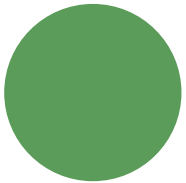
Attività secondarie e strumentali – art. 9

Vincoli:

Le asd/ssd possono esercitare attività diverse purchè:

- ☐ Siano previste i statuto
 - ☐ Abbiano carattere secondario e strumentale
 - ☐ Siano svolte nei criteri e limiti di un DPCM – non ancora emanato....
- Queste attività sono commerciali (quindi rilevanti ai fini Ires ed Iva)

Associazioni e società sportive dilettantistiche

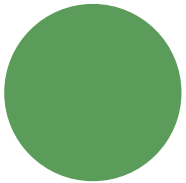


Attività secondarie e strumentali – art. 9

Attenzione:

- I proventi derivanti da:
 - rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari,
 - cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti
 - dalla gestione di impianti e strutture sportive
- sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire

Associazioni e società sportive dilettantistiche

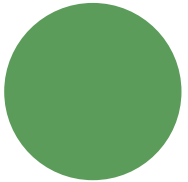


Attività secondarie e strumentali – art. 9

Attenzione:

- Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri che verranno stabiliti comporta la cancellazione d'ufficio dal RASD.

Associazioni e società sportive dilettantistiche

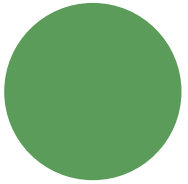


Riconoscimento ai fini sportivi – art. 10

Le asd/ssd sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle FSN, DSA e EPS

- Svolta epocale, prima erano riconosciute dal CONI

Associazioni e società sportive dilettantistiche



Riconoscimento ai fini sportivi – art. 10

- La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del RNASD (Dipartimento per lo sport)
- Sport e Salute esercita funzioni ispettive tese a verificare la natura dilettantistica dell'attività delle asd/ssd e il rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione al Registro.
- L'elenco delle asd/ssd iscritte è annualmente trasmesso all'Agenzia delle Entrate

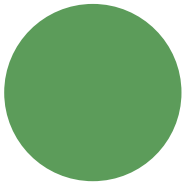
“

Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo

Capo I: Lavoro sportivo



Disposizioni in materia di lavoro sportivo



LAVORO SPORTIVO

Chi collabora a qualunque titolo all'interno del mondo sportivo (sia professionistico che dilettantistico) potrà essere inquadrato come:

- **LAVORATORE SPORTIVO**  se esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo
- **VOLONTARIO**  se esercita l'attività sportiva in modo gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto

“

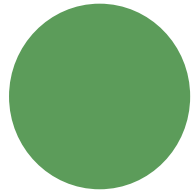
Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

Art. 29 Prestazioni sportive dei
volontari



Disposizioni in materia di lavoro sportivo



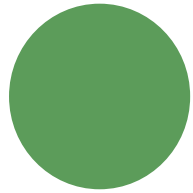
PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI (ART.29)

CARATTERISTICHE

Le associazioni e le società sportive le FSN, le DSA gli EPS, , anche paralimpici, il Coni, il CIP e la società Sport e Salute spa “possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”

- *Le prestazioni volontarie sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti*
- Quindi anche i tecnici possono essere volontari

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

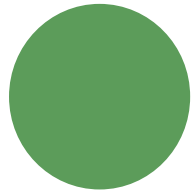


PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI (ART.29)

CARATTERISTICHE

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



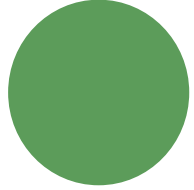
PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI (ART.29)

CARATTERISTICHE

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'asd/ssd di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' sportiva

- . Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilita' civile verso i terzi.
- Richiamo al Terzo Settore (si applica l'articolo 18, comma 2, del D.lgs 117/2017)

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



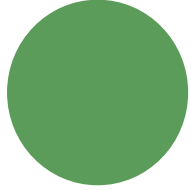
PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI (ART.29)

RIMBORSO SPESE FORFETTARIO

“Ai volontari possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di:

- manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.”*

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

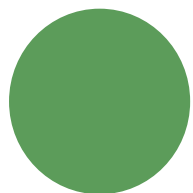


PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI – nuova formulazione art..29 D.lgs 36/2021

RIMBORSO SPESE FORFETTARIO

- a condizione che l'ente affiliante deliberi:
 - *sulle tipologie di spese*
 - *sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso*

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

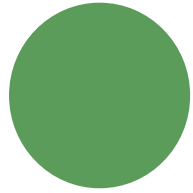


PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI (ART. 29)

RIMBORSO SPESE

- Qualsiasi ruolo o mansione collegata alla manifestazione sportiva

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



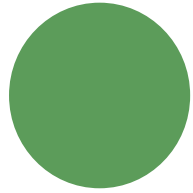
PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI (ART. 29)

RIMBORSO SPESE

Nuovi adempimenti e vincoli

- 1) Le asd/ssd dovranno comunicare tali rimborsi forfettari in una apposita sezione che sarà istituita nel RASD, entro *“entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario”*
 - 2) se erogati nell’area del dilettantismo, i rimborsi forfettari concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità a fini previdenziali fino ad € 5.000 e fino ad € 15.000 a fini reddituali
- Per ultimo viene confermato che non concorrono a formare il reddito del percipiente

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI (ART. 29)

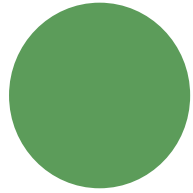
RIMBORSO SPESE

Ricordo che il comma 1 dell'art. 29 del D.lgs 36/2021 pone un preciso perimetro e entro il quale possono essere svolte le prestazioni sportive dei volontari all'interno di asd/ssd ed enti federali, che è quello dello "svolgimento delle proprie attività istituzionali" che "sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti"

Attenzione:

- Rimangono fuori da questo perimetro altri tipi di volontario, esempio per il supporto al "bar sociale", ai quali non sono quindi applicabili le regole di cui sopra,

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI (ART: 29)

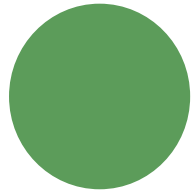
RIMBORSO SPESE ANALITICO

Il rimborso analitico delle spese sostenute (e documentate) per trasferte fuori del comune di residenza rimane sempre possibile come principio generale.

la nuova formulazione dell'art 29 si limita semplicemente ad introdurre la possibilità di un rimborso forfettario, e non certa a precludere la possibilità di rimborsi analitici

- Che rimarranno come possibilità alternativa, e non concorrente con il rimborso forfettario

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI (ART.29)

POSSIBILITA' DI RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI (fuori dal comune di residenza)

- Rimborso spese a piè di lista per viaggio, vitto e alloggio (con allegati giustificativi)
- Indennità Km (con descrizione percorso – e tariffa non superiore a quella Aci)

“

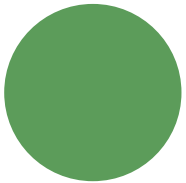
Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo

Art. 36 comma 6 quater

Premi



Disposizioni in materia di lavoro sportivo



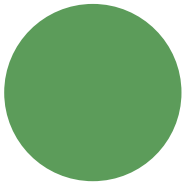
Le somme versate a titolo di premio:

- Dal 1 luglio 2023 non sono più inquadrate nell'art. 67 del TUIR
- sono inquadrate sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del DPR 600/73
- L'importo sarà soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (con facoltà di rivalsa) del 20%

La disciplina può essere applicata solo per:

- Risultati ottenuti in competizioni
- soggetti tesserati come atleti o tecnici
- Anche per partecipazioni a raduni di squadre nazionali

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

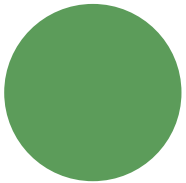


TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

ADEMPIMENTI PER PREMI

- Entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento, andrà versata, con modello F24, la ritenuta, anche cumulativamente per più premi (codice 1047)
- No CU (per i premi erogati dopo il 1 luglio 2023)
- Andrà poi presentato il modello 770 (quadro SH, prospetto G)
- E' opportuna, specialmente per premi erogati in contanti (max € 999,99), la predisposizione di una ricevuta

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

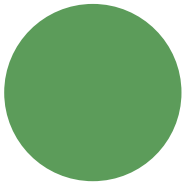


Franchigia

Il D.lgs 33/2025 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione) ha introdotto una franchigia (entro la quale non si applicano ritenute), per i premi, solo per le somme versate agli atleti (e non ai tecnici) dalla data del 24 febbraio 2024, partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche *“se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare e' superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”*.

- Il nuovo testo unico entra in vigore dal 1/1/2026

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



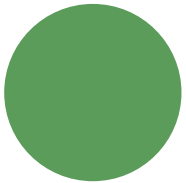
Franchigia – Ultimi chiarimenti Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 265/2025 ha infatti fornito ulteriori importanti precisazioni in merito.

In particolare ha precisato che per i premi la franchigia non si applica nel 2025, con conseguente obbligo di versamento della ritenuta, salvo:

- *“successiva istanza di rimborso, da presentare nel 2026, per le ritenute sui premi erogati nel corso dell'esercizio 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300 euro”*

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

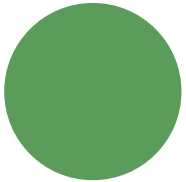


Premi – Chiarimenti Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che i premi di cui sopra se percepiti da lavoratori sportivi in dipendenza di contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari

- rientra nel compenso e non va a tassazione alla fonte al 20%
- La disciplina dei premi rimane pertanto applicabile solo ai tesserati (tecnico o atleta) che non abbiano però stipulato con l'ente erogante un rapporto di lavoro sportivo (dipendente, parasubordinato o autonomo).

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



Premi – Chiarimenti Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nella consulenza giuridica richiesta dal CONI) per il trattamento dei premi erogati dalle Federazioni ad Atleti e Tecnici, facenti parte del settore professionistico, convocati nelle rappresentative nazionali delle Federazioni

E' stato chiarito che l'attività delle squadre nazionali e degli atleti convocati in nazionale, rientra in ambito dilettantistico.

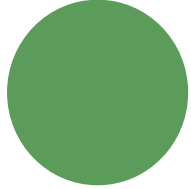
- I premi eventualmente erogati agli atleti dalle Federazioni di riferimento, per i risultati sportivi ottenuti e per i ritiri sono assoggettate quindi a ritenuta a titolo di imposta.

“

Rimborsi spese ai co.co.co.
sportivi- novità normative



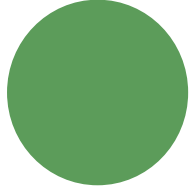
Disposizioni in materia di lavoro sportivo



POSSIBILITA' DI RIMBORSO SPESE DEI CO.CO.CO (fuori dal comune sede di lavoro)

- Rimborso spese viaggio a piè di lista (con allegati giustificativi)
- Indennità Km (con descrizione percorso – e tariffa non superiore a quella Aci)
- Spese vitto e alloggio: a piè di lista (con allegati giustificativi)

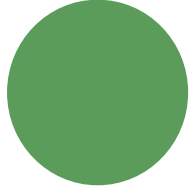
Disposizioni in materia di lavoro sportivo



La legge di bilancio (L.207/2024 art. 1 commi 81-84)

All'art. 51 comma 5 del TUIR, viene aggiunto quanto segue: *«I rimborsi delle spese per vitto, alloggio,viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, per le trasferte o le missioni..., non concorrono a formare il reddito (per il lavoratore) se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241 (cioè pos, carte di credito assegni...»;*

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

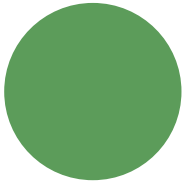


La legge di bilancio (L.207/2024 art. 1 commi 81-84)

Adempimenti per asd/ssd:

- Alle note spese che saranno presentate dai dipendenti e dai co.co.co. dovranno essere allegate, oltre alle pezze giustificative, anche copia dei pagamenti effettuati (es. ricevuta carta di credito...)
- L'Ente sportivo provvederà poi al rimborso della nota spese, con l'avvertenza che qualora vi siano spese che il lavoratore ha sostenuto in contanti o di cui non ha allegato la tracciatura, dovrà conteggiare le stesse ad aumento dei compensi erogati allo stesso.

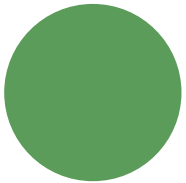
Disposizioni in materia di lavoro sportivo



Autocertificazione – Chiarimenti Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che si rileva che ai fini della non imponibilità per i lavoratori sportivi del dilettantismo dei compensi fino a 15.000 euro, comma 6-bis dell'art. 36 dispone che «all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare»

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



Autocertificazione – Chiarimenti Agenzia delle Entrate

Il sostituto di imposta che eroga compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo, nel settore del dilettantismo, non applica la predetta ritenuta sui compensi erogati al lavoratore sportivo fino all'importo di 15.000 euro, **se ha ricevuto all'atto del pagamento dal percettore l'autocertificazione** di cui al citato comma 6- bis.

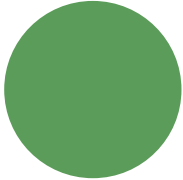
- L'autocertificazione è un obbligo fondamentale

“

CONCLUSIONI



LUCI E OMBRE



Lavoro sportivo - Decreti mancanti:

- Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
- Indici di fattispecie ai fini della certificazione dei contratti di lavoro ex art 78 Dlgs 276/2003

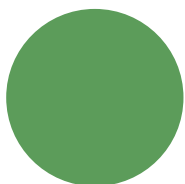
LUCI E OMBRE

Incertezze e problematiche su:

- Applicazione sicurezza sul lavoro
- Assicurazione contro gli infortuni
- Quota 100-102-103
- Non completa funzionalità del RASD

➤ Mole di adempimenti su asd/ssd

LUCI E OMBRE

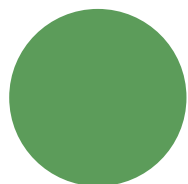


Italia		
Entità compensi sportivi		
Fasce		%
Fino ad € 5.000		82%
Da € 5.001 ad € 15.000		13%
Oltre € 15.000		2%

Fonte – Ministero dello Sport, riferimento anno 2022

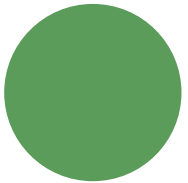
LUCI E OMBRE

VERSAMENTI CONTRIBUTIVI CO.CO.CO.



Descrizione	fino al 31/12/2027			dal 1/1/2028	
Compenso lordo	10.000,00	42.110,00		10.000,00	23.555,00
Soglia	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Imponibile IVS	2.500,00	18.555,00		5.000,00	18.555,00
Imponibile contributi minori	5.000,00	37.110,00		5.000,00	18.555,00
Contributi IVS	625,00	4.638,75		1.250,00	4.638,75
Contributi minori	101,50	753,33		101,50	376,67
Minimale annuo 2025	18.555,00	18.555,00		18.555,00	18.555,00
Contributo per accredito pieno	4.638,75	4.638,75		4.638,75	4.638,75
Contributo versato	625,000	4.638,750		1.250,000	4.638,750
Mesi accreditati per contributi	1,62	12,00		3,23	12,00

LUCI E OMBRE



Obiettivo:

- *“Introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport*

La Riforma del lavoro sportivo ha raggiunto l’obiettivo?



Queste diapositive sono state create per l'attività
indicata in premessa.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva
sull'argomento e non possono altresì essere diffuse,
riprodotte o citate al di fuori di questo contesto

Grazie

Dott. Maurizio Annitto